Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 11 marzo 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompensa al valor militare per attività partigiana . . Pag. 1635

LEGGI E DECRETI

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **866**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . . . Pag. 1635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **867**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . . Pag. 1637

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **868**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 1637

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1974, n. **869**.
Estinzione della « Casa di riposo per vedove e genitori di caduti per incidente di volo - Fondazione Leopoldo Marangoni », in Milano . . . . . . Pag. 1639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. **870**.
Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone. Pag. 1639

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1975, n. **40**.
Modificazioni allo statuto dell'« Associazione nazionale marinai d'Italia », in Roma . . . . Pag. 1639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1975, n. **41**.
Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato . . . . Pag. 1639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1975, n. **42**.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana sommeliers, in Milano . . . . Pag. 1640

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.
Nuove piante organiche del personale esecutivo dell'ispettorato del lavoro . . . . Pag. 1640

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1975.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli . . . . Pag. 1641

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Foggia . . . . Pag. 1641

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rieti . . . . Pag. 1641

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fitofosfan » della ditta Chimit - Industria chimico terapeutica torinese, in Torino (Decreto di revoca n. 4475/R) . . . . Pag. 1642

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento . . . . Pag. 1642

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari . . . . Pag. 1642

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.
Modificazione al decreto ministeriale 30 gennaio 1973 concernente la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 . . . . . Pag. 1643

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano . . . . Pag. 1643

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, in Bari . . . . Pag. 1644

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Savona . . . . Pag. 1644

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini . . Pag. 1645

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Ferrara. Pag. 1645

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Ravenna. Pag. 1646

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.
Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi. Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eurofur S.p.a., in Fossona di Cervarese S. Croce . . . . Pag. 1647

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.
Classificazione tra le comunali di due strade in comune di Capalbio . . . . Pag. 1648

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, in Roma . . . . Pag. 1648

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Dipendenti pettinatura italiana », in Vigliano Biellese . . . . Pag. 1649
Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa agricola « Latteria sociale di Asso », in Asso . . . Pag. 1649
Esito di ricorso . . . . Pag. 1649

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 74-PA ». Pag. 1649
Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 38-PA ». Pag. 1649
Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 23-PA ». Pag. 1649

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bellinzago Lombardo . . . . Pag. 1649

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media « E. Fermi » di Pescara, ad accettare una donazione. Pag. 1649
Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milano », in Milano, ad accettare una donazione. Pag. 1649

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1649
Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Piancastagnaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1650
Autorizzazione al comune di Vasanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1650

Ministero del tesoro: Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1974 . . . . Pag. 1651

Banca d'Italia: Situazione al 31 dicembre 1974 Pag. 1652

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova nella carriera del servizio chimico del Corpo delle miniere. Pag. 1653

Ministero del commercio con l'estero - Istituto nazionale per il commercio estero: Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva . . . . . . Pag. 1656

Ufficio veterinario provinciale di Taranto: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto . . . . . Pag. 1656

REGIONI

Regione Veneto:

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **11.**

Ordinamento delle piste destinate alla pratica non agonistica dello sci . . . . Pag. 1657

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **12.**

Adeguamento del finanziamento per gli interventi previsti dall'art. 1 e modifiche della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, concernente provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture civili e produttive in agricoltura . Pag. 1658

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **13.**

Contributi alle aziende concessionarie di autolinee per la corresponsione di un compenso forfettario mensile ai propri dipendenti con contratto ANAC . . . . Pag. 1659

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **14.**

Interventi finanziari straordinari nel settore delle autolinee di interesse regionale per il 1974 . . . Pag. 1659

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **15.**

Anticipazione, per conto delle Stato, del trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi con contratto ANAC relativo al periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974 . . . . Pag. 1660

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. **16.**

Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale . . Pag. 1661

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. **17.**

Adeguamento del finanziamento e modifiche della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, recante norme per l'assistenza scolastica . . . . Pag. 1662

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. **18.**

Provvidenze a favore della pesca . . . . . Pag. 1662

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. **19.**

Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 . . . . Pag. 1663

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. **20.**

Intervento regionale per il finanziamento di impianti di fognatura nei comuni capoluoghi di provincia . Pag. 1664

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 19 *settembre* 1974 *registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *dicembre* 1974 *registro n.* 24 *Difesa, foglio n.* 385

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

Comune di RAMPONIO VERNA (Como). — Durante la guerra di liberazione sosteneva coraggiosamente le forze partigiane locali, dando alla causa della libertà apprezzabile contributo di valore e di sacrificio. — Zona di Ramponio Verna (Como), 14 dicembre 1943-15 aprile 1945.

(1352)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **866.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in trentadue (32) per l'intero corso di studi.

Gli articoli 128, 129, 130, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 128. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazioni: in radiologia e in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di trenta.

Art. 129. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;

2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica radioterapica;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazione di casistica clinica.

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;

2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabolica;

6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiobiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II);
Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III);
Radioterapia e terapia fisica (II);
Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

Radioterapia e terapia fisica (III);
Medicina nucleare (II).

Art. 130. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica, gli iscritti oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia d'insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **867**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, numero 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chirurgia toracica;

Chirurgia cardiovascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **868**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 210 a 216 relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi

Art. 210. — La scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di « Specialista in analisi cliniche di laboratorio ».

Art. 211. — Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 212. — Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo negli istituti di chimica biologica e di microbiologia, ovvero in loro mancanza presso gli istituti dove le suddette cattedre hanno sede.

Art. 213. — Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di 20, con un numero complessivo nei tre anni di 60. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso per titoli.

Art. 214. — La direzione della scuola viene assunta dai professori di ruolo di chimica biologica e di microbiologia.

Art. 215. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono distribuiti nei tre anni come segue:

1° *Anno*:

1) Fisiologia;
2) Patologia generale;
3) Chimica biologica generale;
4) Batteriologia;
5) Nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche;
6) Tecnica dei prelevamenti;
7) Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

8) Batteriologia speciale;
9) Chimica biologica applicata;
10) Fisica-chimica biologica;
11) Parassitologia e tecniche relative;
12) Micologia.

3° *Anno*:

13) Nozioni di statistica biologica;
14) Nozioni di immunochimica applicata;
15) Virologia e tecniche relative;
16) Microscopia clinica;
17) Immunologia e tecniche relative;
18) Identificazione di tracce biologiche;
19) Tecnica ematologica di laboratorio.

Art. 216. — L'esame di diploma si svolge con le norme generali del testo unico universitario.

Dopo l'art. 216, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica:

Scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

Art. 217. — La scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, che conferisce il titolo di specialista in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica a laureati in medicina e chirurgia, è istituita presso l'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica dell'Università degli studi di Pavia.

La direzione della scuola è affidata al titolare di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica di detta Università.

La scuola dispone delle attrezzature, delle opportunità didattiche dell'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Inoltre potrà disporre delle attrezzature di istituti i cui docenti collaboreranno allo svolgimento dei nuovi insegnamenti.

Art. 218. — Durante il corso, che ha la durata di tre anni, le lezioni relative alle materie indicate nel piano verranno integrate da esercitazioni di ricerca diagnostica differenziale, di ricerca ecologica, di valutazione medico-biologica e di controllo tecnico dei limiti di sicurezza nel lavoro. Tali esercitazioni saranno collegate a visite didattiche negli ambienti di lavoro. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e alle visite negli ambienti di lavoro è obbligatoria secondo le modalità che saranno enunciate dalla direzione del corso e avranno per fine la programmazione e la organizzazione pratica della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica nel lavoro agricolo, artigianale e industriale.

Al 3° anno di corso le esercitazioni si svolgeranno sotto forma di ricerche di gruppo interdisciplinare per la costruzione e la validazione di modelli operativi.

Art. 219. — Il numero massimo degli iscritti è di 20 per anno di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Art. 220. — Alla fine di ogni anno i medici chirurghi specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza. dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuale.

Art. 221. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica che deve essere approvato dalla direzione della scuola.

La dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame. Le commissioni per gli esami di profitto e gli esami di diploma saranno nominate secondo le norme generali.

Il piano di studio è il seguente:

1° *Anno*:

Dottrina generale della medicina preventiva;
Dottrina generale della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

2° *Anno*:

Ecologia umana e ecologia medica dei lavoratori;
Tossicologia dei lavoratori;
Basi biologiche, cliniche, medico-legali per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro specifico;
Definizione biologica, medica, psicofisiologica dei limiti di sicurezza consentiti nel lavoro.

3° *Anno*:

Organizzazione e metodologia della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica in funzione dei rischi connessi al lavoro nell'uomo e nella donna nell'età evolutiva, nell'età adulta e nella senescenza.

Il piano di studio sarà svolto mediante le seguenti materie di insegnamento:

1° *Anno*:

1) Basi biologiche e cliniche della medicina preventiva (evoluzione del processo scientifico e costruzione di modelli operativi in medicina preventiva);

2) Elementi di organizzazione del lavoro artigianale, agricolo, industriale (aggiornamento sul valore e sul significato culturale e socio-economico della organizzazione del lavoro agli effetti della salute dei lavoratori);

3) Fisiologia della capacità del lavoro e della fatica (teoria della fatica, fatica ischemica; fattori condizionati di origine endogena ed esogena);

4) Psicologia e psicofisiologia della capacità di lavoro e della fatica (teorie sulla motivazione; fatica sensoriale; fatica mentale; vigilanza);

5) Capacità di lavorare e fatica nella malattia (malattie metaboliche, endocrine, neurologiche, sensoriali, ecc.);

6) Basi biologiche e cliniche della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (evoluzione del processo scientifico e costruzione dei modelli operativi in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica).

2° *Anno*:

1) Effetti dei fattori ambientali sui sistemi biologici (mutageni, ecc.);

2) Analisi dei sistemi in ecologia umana;

3) Ecologia medica dei lavoratori (distribuzione delle malattie dei lavoratori in rapporto alla natura del loro lavoro);

4) Tossicologia dei lavoratori morfologica, metabolica e comportamentale;

5) Basi biologiche e cliniche per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro;

6) Basi medico-legali per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro;

7) Definizione biologica, medica, psicofisiologica dei limiti di sicurezza consentiti nel lavoro.

3° *Anno*:

1) Controllo tecnico e medico dei limiti di sicurezza consentiti nei posti di lavoro e prevenzione della tossicologia dei lavoratori;

2) Controllo tecnico e medico degli scambi di energia e prevenzione della fatica dei lavoratori;

3) Controllo psicofisiologico per la prevenzione della patologia sensoriale e della psicopatologia dei lavoratori;

4) Controllo medico della sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;

5) Organizzazione e metodologia della prevenzione medica in funzione dei rischi connessi al lavoro nell'uomo e nella donna in età evolutiva, in età adulta e nella senescenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1974, n. **869**.

Estinzione della « Casa di riposo per vedove e genitori di caduti per incidente di volo - Fondazione Leopoldo Marangoni », in Milano.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Casa di riposo per vedove e genitori di caduti per incidente di volo - Fondazione Leopoldo Marangoni », in Milano, viene dichiarata estinta. I relativi beni vengono, altresì, devoluti a favore dell'« Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. **870**.

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3 e 9 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1975, n. **40**.

Modificazioni allo statuto dell'« Associazione nazionale marinai d'Italia », in Roma.

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 6, 9, 13, 19, 22, 23, 29, 30, 31, 38 e 48 dello statuto dell'« Associazione nazionale marinai d'Italia », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 788.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1975, n. **41**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Piazza Armerina (Enna) con atto 8 aprile 1952, numero 11975 di repertorio, a rogito notaio Cesare Cigna, consistente in un appezzamento di terreno, esteso mq 600, sito nel quartiere « Cannizzaro » alla via Santa Maria di Gesù, catastalmente indicato nell'atto suddetto, per la costruzione della caserma della guardia di finanza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1975, n. **42.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana sommeliers, in Milano.

N. 42. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana sommeliers - A.I.S., in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 157

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Nuove piante organiche del personale esecutivo dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la tabella *B* annessa al decreto interministeriale 8 gennaio 1971 e recante le piante organiche del personale dell'ispettorato del lavoro alla data del 1° luglio 1970;

Vista la tabella *B* annessa al decreto interministeriale 20 dicembre 1972 e recante le piante organiche del personale dell'ispettorato del lavoro alla data del 1° aprile 1972;

Considerato che per la carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro è stata fatta riserva, con apposita annotazione nelle suddette tabelle *B*, di determinare, dopo l'inquadramento previsto dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, i posti in aumento in relazione a posizioni soprannumerarie nonchè le riduzioni di organico volute dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

che nella carriera degli addetti alla vigilanza sono stati inquadrati in soprannumero ventisette addetti principali e due addetti, mentre nella carriera del personale d'archivio sono stati inquadrati in soprannumero dieci coadiutori principali e un coadiutore;

che quindi, per il primo comma dell'art. 132 sopra richiamato, le dotazioni organiche delle seguenti qualifiche devono essere aumentate dei posti a fianco di ciascuna indicati:

addetto superiore	6
addetto principale	1
coadiutore superiore	3

che dal 1° luglio 1970 al 31 marzo 1792 sono stati collocati a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, quattordici impiegati della carriera degli addetti alla vigilanza e sedici impiegati della carriera del personale d'archivio;

che, pertanto, occorre sostituire le piante organiche del personale della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro con altre recanti anche i posti in aumento e le riduzioni di organico previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

Le piante organiche del personale della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, contenute nella tabella *B* annessa al decreto interministeriale 8 gennaio 1971, richiamato nelle premesse, sono sostituite con le seguenti:

CARRIERA ESECUTIVA

a) *Carriera degli addetti alla vigilanza*

Parametri	Qualifica	Dotazione organica dal 1-7-1970	Posti in aumento dal 1-7-1970
270	Addetto superiore	103	6
243 220	Addetto principale	463	1
203 175 148	Addetto .	463 (*)	—
		1.029	

b) *Carriera del personale d'archivio*

Parametri	Qualifica	Dotazione organica dal 1-7-1970	Posti in aumento dal 1-7-1970
245	Coadiutore superiore .	69	3
213 183	Coadiutore principale .	308	—
163 133 120	Coadiutore	309 (*)	—
		686	

Art. 2.

Le piante organiche del personale della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, contenute nella tabella *B* annessa al decreto interministeriale 20 dicembre 1972, citato nelle premesse, sono sostituite con le seguenti:

CARRIERA ESECUTIVA

a) *Carriera degli addetti alla vigilanza*

Parametri	Qualifica	Dotazione organica dal 1-4-1972	Posti in aumento
270	Addetto superiore	103	6
243 220	Addetto principale	463	1
203 175 148	Addetto	449 (1)	—
		1.015	

(*) Salve le riduzioni previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(1) Detratti quattordici posti per altrettanti collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, fino a tutto il 31 marzo 1972 e salve le ulteriori riduzioni di posti conseguenti ai collocamenti a riposo disposti e da disporre, ai sensi della predetta legge, con effetto da date posteriori al 31 marzo 1972.

b) *Carriera del personale d'archivio*

Parametri	Qualifica	Dotazione organica dal 1-4-1972	Posti in aumento
245	Coadiutore superiore	69	3
213 183	Coadiutore principale	307	—
163 133 120	Coadiutore	291 (1)	—
		667	

(1) Detratti sedici posti per altrettanti collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, fino a tutto il 31 marzo 1972 e salve le ulteriori riduzioni di posti conseguenti ai collocamenti a riposo disposti e da disporre, ai sensi della predetta legge, con effetto da date posteriori al 31 marzo 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 224

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1974, registro n. 5, foglio n. 282, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota n. 42420 del 27 novembre 1974, con la quale la Federazione provinciale dell'artigianato di Napoli prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché non più aderente a detta organizzazione, il proprio rappresentante sig. Giuseppe Minino con il cav. Antonio Chiaramonte;

Decreta:

Il cav. Antonio Chiaramonte è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante dei datori di lavoro (artigiani), in sostituzione del sig. Giuseppe Minino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1364)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1974, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota del 12 novembre 1974, n. 1757, con la quale la delegazione di Puglia e Lucania della Intersind prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, per esigenze organizzative della delegazione stessa, il proprio rappresentante dott. Renato Fraticelli con il dott. Aurelio Catalano;

Decreta:

Il dott. Aurelio Catalano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Foggia, quale rappresentante dei datori di lavoro (Intersind), in sostituzione del dott. Renato Fraticelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1784)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 350;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Rieti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Capece Minutolo dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Rosi geom. Manlio, rappresentante del genio civile;

Mariannantoni Napoleoni dott. Mario, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Franceschini per. agr. Franco, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pucci Ottavio, Chionni Francesco, Rossi Giovanni, Collepiccolo Varleno, Inches Enrico, Pezzotti Amleto e Valloni Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Massacesi dott. Bruno, Colantoni Cleto, Pistorello Renato Ferruccio e Paris Panfilo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Temperanza rag. Numitore, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1783)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fitofosfan » della ditta Chimit - Industria chimico terapeutica torinese, in Torino (Decreto di revoca n. 4475/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 20 luglio 1957, con il quale venne registrata al n. 12768/A la categoria « con arsenico » compresse della specialità medicinale denominata « Fitofosfan » nella confezione da 40 compresse, a nome della ditta Chimit - Industria chimico terapeutica torinese, con sede in Torino, via G. Giacosa n. 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il suddetto prodotto, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superato, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « con arsenico » compresse della specialità medicinale denominata « Fitofosfan » nella confezione da 40 compresse, registrata al n. 12768/A, in data 20 luglio 1957, a nome della ditta Chimit - Industria chimico terapeutica torinese, con sede in Torino, via G. Giacosa n. 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: Gullotti

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 758 dell'11 giugno 1973 con cui l'amministrazione provinciale di Agrigento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Licata-Pisciotto-Torre Gaffe » della lunghezza di km 8,100;

Visto il voto n. 509 del 10 settembre 1974 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km 8,100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro: Bucalossi

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 98 del 21 aprile 1969 con cui l'amministrazione provinciale di Cagliari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Bivio strada provinciale n. 74 - Capo Ferrato » della lunghezza di km 7 + 247;

Visto il voto n. 507 del 17 luglio 1973 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la sudetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 7 + 247 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro: Bucalossi

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 gennaio 1973 concernente la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevede l'istituzione delle commissioni per gli esami di abilitazione al comando e alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto;

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 1973;

Visto il decreto interministeriale del 7 febbraio 1974;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche alla composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 sopra citato da parte degli organi del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.;

Ritenuto opportuno che si provveda alla indicazione dell'organo periferico che designa i membri delle commissioni operanti sia presso gli organi del Ministero della marina mercantile, sia presso gli organi del Ministero dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto interministeriale del 30 gennaio 1973, citato nelle premesse, è modificato ed integrato come segue:

« Per il conferimento delle abilitazioni da parte degli uffici compartimentali o uffici provinciali della M.C.T.C. la commissione è composta nel modo seguente:

a) dal capo dell'ufficio, ovvero da altro funzionario da lui delegato, presidente;

b) da un ufficiale di vascello in congedo o da un capitano di lungo corso o da un aspirante capitano di lungo corso o da un padrone marittimo, membro;

c) da un funzionario dell'amministrazione, membro segretario.

Gli esami di candidati che abbiano presentato le relative domande agli uffici presso i quali non è istituita la commissione saranno effettuati presso un altro ufficio M.C.T.C. della stessa regione ».

Art. 2.

Al decreto interministeriale del 30 gennaio 1973 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 6. — Alla designazione dei membri che compongono le commissioni di esame provvedono, rispettivamente, il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio M.C.T.C. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(1722)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 12 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 ottobre 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' soppressa la lettera *v*) dell'art. 39 dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).

Sono inoltre approvate le modifiche degli articoli 44, 48 e 50, lettera *i*), del citato statuto, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VIGEVANO

Art. 44. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e l'ammontare del credito concesso non potrà superare il 50% del valore cauzionale del bene ipotecato.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 19% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquistabili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazione forzata: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto attiene al massimale previsto per i fidi concedibili al comparto privati.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 50. — *i*) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia ed all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di importazioni e di esportazioni, prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia, e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1785)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale del 4 agosto 1969 e modificato con decreti ministeriali del 16 ottobre 1970, del 22 dicembre 1971 e del 3 luglio 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 giugno 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 47, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in conformità al seguente testo:

« Operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% — superabile, in via eccezionale, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(1809)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto ministeriale del 1° ottobre 1968 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970, del 17 giugno 1971 e del 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 giugno 1973 e 14 febbraio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 48, lettera *g*), e 49, lettera *i*), dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

Art. 48. — *g*) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 per cento e 8 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore rispettivamente del settore pubblico e di quello privato; salvo deroga da concedersi dal superiore organo di vigilanza in ossequio alle vigenti disposizioni in materia;

Art. 49. — *i*) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera, con istituti di credito in Italia ed all'estero; effettuare operazioni in cambi e valute; finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione; prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni di che agli articoli 40, 41 e 48 lettera *g*).

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1786)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 27 giugno 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 marzo 1974 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 54, comma terzo, e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

Art. 54, terzo comma. — Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Art. 57. — Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 18 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazione forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardi alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno occasionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne il punto di cui alla lettera *d*).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme

di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ferrara, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

Facchinaggio generico: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

Tassisti: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

Autotrasportatori: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

Facchini e pesatori dei mercati generali: 5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1693)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ravenna, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi comprese attività preliminari e complementari nella provincia di Ravenna ad eccezione dei comuni di cui al successivo punto 2): 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

2) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi comprese attività preliminari e complementari nei comuni di Alfonsine, Castelbolognese, Faenza, Fusignano Lavezzola, S. Agata sul Santerno: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

3) Trasporto di merci per conto terzi, comprese attività preliminari e complementari (autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi non agricoli, escavatoristi e simili) svolto nella provincia di Ravenna, ad eccezione delle località di cui al successivo punto 4): 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

4) Trasporto di merci per conto terzi, comprese attività preliminari e complementari (autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi non agricoli, escavatoristi e simili) svolto nel comune di Bagnocavallo e nella località di Piangipane: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

5) Mattazione e scuoiatura: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1692)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 33, 38 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativi alla costituzione dei Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla decadenza dei rispettivi membri che siano rimasti assenti dai lavori dei comitati di appartenenza per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1973 con il quale il dott. Umberto Ricci è stato nominato componente del comitato del predetto Istituto per la regione Abruzzi, in rappresentanza dei lavoratori del commercio ed attività affini;

Vista la nota n. 942/C.R. del 4 luglio 1974 con la quale il presidente del comitato predetto ha comunicato che il dott. Umberto Ricci non si è più presentato alle riunioni del comitato dal 12 febbraio 1974 e che, invitato dal comitato medesimo a fornire spiegazioni, non ha dato alcun riscontro;

Considerato che il comitato ha ritenuto in data 2 luglio 1974 di dover proporre la decadenza dalla carica del dott. Umberto Ricci;

Ritenuto che ricorrono nella specie, le condizioni previste dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista altresì la nota con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Luigi Garufo in sostituzione del dott. Umberto Ricci;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Umberto Ricci, membro del comitato dello Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi, in rappresentanza dei lavoratori del commercio e attività affini, è dichiarato decaduto dalla carica per assenze ingiustificate da più di tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza.

Art. 2.

Il sig. Luigi Garufo è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi, in rappresentanza dei lavoratori del commercio ed attività affini ed in sostituzione del dottor Umberto Ricci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(1781)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eurofur S.p.a., in Fossona di Cervarese S. Croce.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Considerato che la ditta Eurofur S.p.a. di Fossona di Cervarese S. Croce ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di 5.440 pelli di visone di origine e provenienza Finlandia di cui al modello *B*-Import n. 4012233 di D.M. 213.483,97, rilasciato in data 2 maggio 1974 dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede di Padova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che i motivi addotti dalla ditta con l'istanza del 24 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, la quale, peraltro, pur essendo a conoscenza che l'operazione non avrebbe potuto essere perfezionata nel termine previsto, non ha provveduto a richiedere in base alle disposizioni vigenti, la proroga al termine di validità dell'impegno;

Visto il conforme parere espresso dall'Ufficio italiano dei cambi con nota n. 541066 del 18 novembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eurofur S.p.a. di Fossona di Cervarese S. Croce mediante fi-

dejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede di Padova, nella misura del 5% di D.M. 213.483,97 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: DE MITA

(1717)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1974, n. 142/BC, con il quale la amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « dei Cerri » che inizia al km 2 + 922 della strada provinciale « Taverna Cinquanta » e termina al confine con la provincia di Frosinone, dell'estesa di km 2 + 060;

Visto il voto 10 settembre 1974, n. 507, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « dei Cerri » dell'estesa di km 2 + 060 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Classificazione tra le comunali di due strade in comune di Capalbio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visti gli atti numeri 84 e 85 del 21 ottobre 1966, con i quali il comune di Capalbio ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle seguenti strade di bonifica:

1) n. 13 « Aurelia » che si diparte ad est della strada provinciale « Aurelia stazione Capalbio » e termina ad ovest della strada provinciale « Pescia Fiorentina stazione del Chiarone », dell'estesa di km 6 + 500;

2) n. 14 « Selva Nera » che si diparte a sud della strada statale n. 1 « Aurelia » e termina presso il centro aziendale di Selva Nera, dell'estesa di km 1 + 400;

Visto il voto 13 novembre 1973, n. 912, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le strade suddette possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa di km 6 + 500 e 1 + 400, sono classificate comunali ed incluse nel novero delle strade del comune di Capalbio (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1773)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'Ente predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visti i decreti ministeriali 4 luglio 1973, 7 gennaio e 27 giugno 1974 concernenti la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. per il triennio 21 luglio 1973-20 luglio 1976 e la sostituzione di due membri del consiglio stesso;

Vista la lettera n. 1/1341 del 17 febbraio 1975, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha modificato la designazione del proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I., proponendo il dott. Giancarlo Cascone in luogo del dott. Michele Paradiso chiamato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Giancarlo Cascone è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione del dott. Michele Paradiso.

Il predetto dott. Cascone resterà in carica per tutta la durata del triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Dipendenti pettinatura italiana », in Vigliano Biellese.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1975, il rag. Silvio Garnazzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Dipendenti pettinatura italiana », in Vigliano Biellese (Vercelli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 novembre 1974, in sostituzione del geom. Sergio Bono che ha rinunciato allo incarico.

(1836)

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa agricola « Latteria sociale di Asso », in Asso

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 febbraio 1975, il rag. Francesco Carlo Rizzi è stato nominato liquidatore della società cooperativa agricola « Latteria sociale di Asso », in Asso (Comò), costituita per rogito Luigi Carpani Fioroni in data 26 novembre 1927, in sostituzione dei signori Ferruccio Peroni e Salvatore Benaglio, deceduti, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(1787)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 46, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 9 marzo 1971 dal sig. Mario Simeone avverso il provvedimento dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (I.N.A.P.L.I.) di rigetto del ricorso gerarchico impugnativo delle note di qualifica attribuite al ricorrente per l'anno 1968.

(1837)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 74-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Di Rosalia Paolo, in Palermo, via Montegrappa n. 17, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 74-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1505)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 38-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Nola Salvatore, in Palermo, via Maqueda n. 8, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 38-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1506)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 23-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pampillonia Ignazio, in Palermo, via V. Emanuele n. 111, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 23-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1507)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bellinzago Lombardo

Con decreto 15 novembre 1974, n. 566, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato del torrente Trobbia in comune di Bellinzago Lombardo (Milano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappale 225 della superficie di mq 920 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 settembre 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1788)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media « E. Fermi » di Pescara, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pescara 18 marzo 1974, n. 18464, la cassa scolastica della scuola media « E. Fermi » di Pescara è autorizzata ad accettare una donazione di L. 600.000 (seicentomila) per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di « prof.ssa Lidia Panzarola ».

(1835)

Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milan », in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 18 luglio 1974, n. 4717, l'associazione « American Community School of Milan », in Milano, via Bezzola, 6, è stata autorizzata ad accettare la donazione di dollari USA 70.000, disposta in suo favore dal Governo degli Stati Uniti d'America.

(1834)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Capannoli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1370/M)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1371/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.584.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1372/M)

Autorizzazione al comune di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Filacciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.351.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1373/M)

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Gallicano nel Lazio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.447.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1374/M)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1375/M)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1376/M)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Vallinfreda (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1377/M)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Lustra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1378/M)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1379/M)

Autorizzazione al comune di Piancastagnaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Piancastagnaio (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1380/M)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1381/M)

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Castel Giorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.883.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1382/M)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1383/M)

Autorizzazione al comune di Vasanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Vasanello (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1384/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1973			19.347		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	16.166.226			
	residui	1.713.171			
	Totale		17.879.397		
Accensione di prestiti	competenza	3.116.626			
	residui	1.102			
	Totale		3.117.728		
Spese correnti	competenza			16.887.143	
	residui			2.614.752	
	Totale				19.501.895
Spese in conto capitale	competenza			2.776.278	
	residui			1.271.938	
	Totale				4.048.216
Rimborso di prestiti	competenza			824.460	
	residui			59.663	
	Totale				884.123
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		25.401.533		18.916.506	
Conti correnti		47.697.309		46.396.680	
Incassi da regolare		19.410.727		18.619.069	
Altre gestioni		22.557.590		21.685.989	
	Totale		115.067.159		105.618.244
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		546.328		703.503	
Pagamenti da regolare		772.714		1.853.552	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		4.308.307		4.747.910	
Altri crediti		31.613.311		35.917.757	
	Totale		37.241.660		43.222.722
	Totale complessivo		173.325.291		173.275.200
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974			—		50.091
	Totale a pareggio		173.325.291		173.325.291

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1974 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		50.091	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	159.096		
Pagamenti da regolare	1.648.580		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	2.440.219		
Altri crediti	7.692.874		
Totale crediti		11.940.769	
In complesso			11.990.860
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	20.358.323		
Conti correnti	6.119.240		
Incassi da regolare	1.219.527		
Altre gestioni	1.818.145		
Totale debiti			29.515.235
Situazione del Tesoro (passività)			17.524.375

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1974: L. 299.782 milioni.

Il primo dirigente: D'URSO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(2208)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA — **SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1974** — PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		107.132.181.238
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	155.771.854.280	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			155.771.854.280
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	735.639.409.422	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	1.228.580.909.722	
— a scadenza fissa	»	1.094.253.895.800	
			3.058.474.214.944
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		6.010.134.486
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	—	
— conti speciali	»	7.696.185.497.471	
			7.696.185.497.471
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.177.990.851.757
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.962.149.694.607
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		746.638.493.117
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		10.676.612.019.128
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974 n. 386	»		1.748.000.000.000
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	336.828.587.368	
— altre attività	»	218.835.935.061	
			555.664.522.429
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		309.113.034.719
Spese dell'esercizio	»		330.946.698.712
			31.673.976.859.787
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.056.951.005.362
Depositi:			
— a garanzia	L.	5.823.431.328.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	5.307.379.155.000	
— altri	»	9.577.109.361.776	
			20.707.919.845.194
Depositari di titoli e valori	L.		743.135.964
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		53.441.750.292.523

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		11.159.535.872.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		177.777.911.557
Depositi in conto corrente liberi	»		546.758.449.275
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.030.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974 n. 386	»		1.748.000.000.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	6.638.018.679.958	
— altri	»	228.437.433	
			6.638.247.117.391
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	5.804.974.845.000	
— altri	»	6.010.134.486	
			5.810.984.979.486
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.891.210.652.471	
— altri	»	40.421.965.127	
			1.931.632.617.598
U.I.C. - conto corrente ordinario	L.		165.508.868.118
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		170.997.880.995
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		90.862.940.745
Fondi diversi accantonati	»		551.038.939.016
Partite varie passive	»		2.241.154.919.419
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	37.139.653.474	
Fondo di riserva straordinario	»	36.621.932.019	
			74.061.585.493
Rendite dell'esercizio	L.		366.414.748.694
			31.673.976.859.787
Impegni	L.		1.056.951.005.362
Depositanti	»		20.707.919.845.194
Titoli e valori presso terzi	»		743.135.964
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		53.441.750.292.523

(2209) *Il Governatore:* CARLI — *Il ragioniere generale:* ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova nella carriera del servizio chimico del Corpo delle miniere

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale e stata data sanatoria, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per il concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere;

Visto il parere favorevole n. 13/74 del 18 giugno 1974 espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi d'esame per chimico in prova del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica, conseguita nelle università o negli istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), Via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso **il certificato**) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*), del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui la seconda a carattere pratico, ed in un colloquio, ciascuna delle quali relativa alle materie appresso specificatamente indicate, e si articoleranno secondo il seguente programma:

a) Prova scritta:

svolgimento di un tema, scelto per sorteggio, attinente ai campi della chimica inorganica, della chimica analitica e della chimica applicata all'industria.

b) Prova a carattere pratico (con relazione scritta):

analisi chimica consistente nella separazione e nella determinazione quantitative di due elementi chimici in un preparato fornito dalla commissione giudicatrice. Durante questa prova il candidato potrà consultare tabelle di calcolo, manuali di tecnica di laboratorio ed altre opere, che la stessa commissione riterrà opportuno porre a disposizione per la consultazione.

Nella relazione scritta il candidato fornirà i risultati ottenuti ed illustrerà il procedimento seguito.

c) Colloquio:

dopo una preliminare discussione sugli elaborati delle precedenti prove a seguito di eventuali quesiti posti in proposito, il colloquio comprenderà:

l'esposizione di argomenti in materia di chimica generale, chimica inorganica e chimica analitica qualitativa e quantitativa con fondamentali nozioni sulle tecniche strumentali di laboratorio;

la descrizione di trattamenti e di utilizzazioni dei principali minerari di interesse nazionale;

il riconoscimento di minerali e di rocce, più importanti e significativi, con principali nozioni di mineralogia descrittiva e petrografia;

la traduzione di un brano tecnico di interesse chimico nelle lingue francese, od inglese, o tedesca, a scelta del candidato;

la conoscenza delle principali norme della legislazione mineraria e del diritto amministrativo, nonchè delle basi fondamentali di statistica.

d) Nozioni di legislazione sociale e le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 13.

La prova scritta avrà luogo in Roma il giorno 18 *giugno* 1975 *con inizio alle ore* 8,30 *presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Via Molise,* 2, *piano I, stanza* 31 (*parlamentino*).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicati.

Il diario della prova pratica, indicata come seconda prova del programma di cui all'articolo precedente del presente decreto sarà fissata con successivo provvedimento e ne sarà data comunicazione agli interessati circa l'ora la data e il luogo in cui detta prova pratica si svolgerà.

L'amministrazione si riserva di variare la data degli esami qualora sopraggiungessero motivi di forza maggiore ed in tal caso ne darà, singolarmente, notizia agli interessati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prima prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la seconda prova scritta a carattere pratico saranno invece assegnate 16 ore complessive suddivise in due turni di otto ore ciascuno.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, numero 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata. nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere (parametro 218) e conseguiranno la nomina a chimico, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a chimico in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata ai sensi dello art. 26, della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altra amministrazione presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 200

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . .,
5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . . (3);
6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . (5);
8) di scegliere la lingua . . (6) per il colloquio.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.
(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.
(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.
(6) Indicare francese o inglese o tedesca.
(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1853)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 19 giugno 1974, concernente la commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva dell'I.C.E.;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del prof. Mario Mormile, impossibilitato per motivi di salute a partecipare alle prove orali del concorso, previste per i giorni 10 e 11 gennaio c.a, per la lingua francese;

Determina:

La prof.ssa Ada Bimonte, assistente ordinario di lingua francese presso la facoltà di economia e commercio di Roma, viene nominata membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a undici posti di vice ispettore della carriera direttiva ispettiva dell'I.C.E., in sostituzione del prof. Mario Mormile.

La presente determinazione sarà sottoposta a ratifica del comitato esecutivo.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il presidente: GRAZIOSI

(1854)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 424 in data 30 gennaio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Laterza;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso suddetto nominata con decreto n. 2178 in data 1° luglio 1974;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Miccolis Leonardantonio . . .	punti 66,17	su 120
2. Capriulo Arcangelo	» 60,93	»
3. Surico Leonardo Antonio . . .	» 60,31	»
4. Leogrande Gennaro	» 60,20	»
5. Simone Oronzo Paolo	» 59,59	»
6. Gatti Antonio	» 57,00	»
7. Boscia Severino	» 54,10	»
8. Radicci Vito Rocco	» 48,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura di Taranto e del comune di Laterza.

Taranto, addì 27 febbraio 1975

Il veterinario provinciale: PATERA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 400, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto del comune di Laterza, bandito con decreto n. 424 in data 30 gennaio 1973;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Miccolis Leonardantonio, primo classificato nella graduatoria generale di merito, è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Laterza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura di Taranto e del comune di Laterza.

Taranto, addì 27 febbraio 1975

Il veterinario provinciale: PATERA

(1856)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **11**.
Ordinamento delle piste destinate alla pratica non agonistica dello sci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE

Art. 1.
Nozione delle piste

Agli effetti della presente legge, per pista si intende una area innevata, ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta da apposito provvedimento regionale.

Art. 2.
Classificazione delle piste

Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie:

A) *Campo scuola*:
Area in lieve pendio, priva di ostacoli e pericoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto.

B) *Pista facilissima*:
Percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente a spazzaneve, sia a monte che a valle.

C) *Pista facile*:
Percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a largo raggio a media velocità, sia a monte che a valle.

D) *Pista di media difficoltà*:
Percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci, sia a monte che a valle.

E) *Piste difficili*:
Percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevate velocità e su qualunque pendio.

F) *Piste per il fondo o sci nordico*:
Percorsi su terreno vario eventualmente preparati anche ad anello.

Art. 3.
Requisiti tecnici per le piste

Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) tutte le piste devono essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee, non soggette normalmente a valanghe durante il periodo di esercizio;

b) le piste per la discesa devono avere una larghezza calcolata in relazione alla capacità degli impianti di risalita e, comunque, non inferiore a ml. 20, e possedere caratteristiche consone all'abilità media degli sciatori che presumibilmente decidono di percorrerle; potranno, comunque, essere ammesse larghezze inferiori per tratti debitamente segnalati;

c) le piste per il fondo devono avere larghezza e profilo tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;

d) qualora la complessità e la lunghezza di una pista lo esiga, possono essere imposti dei punti fissi di chiamata dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso;

e) la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da mezzi di risalita a livello; l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile potrà essere consentito, in via eccezionale, subordinatamente alla adozione di misure atte a costringere lo sciatore all'arresto prima dell'attraversamento;

f) le aree destinate all'impiego di slitte e similari dovranno essere distinte da quelle riservate agli sciatori;

g) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

Le piste funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano in possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati, potranno, salvo il caso di accertata pericolosità della pista, essere autorizzate a condizione che, entro il termine stabilito di volta in volta dal provvedimento di autorizzazione, vengano effettuate le opere richieste, nel rispetto dei vincoli idrogeologici e di tutela delle bellezze naturali.

Titolo II

COSTITUZIONE DI NUOVE PISTE

Art. 4.
Domanda per il riconoscimento

Chi intende costruire una pista per ottenerne il riconoscimento, dovrà presentare al presidente della Regione, tramite la comunità montana competente per territorio, apposita domanda corredata dal progetto, dalla relazione illustrativa e dalla documentazione attestante di quali terreni ricadenti nel tracciato della pista abbia la disponibilità.

Le comunità montane, sentito il comune interessato, trasmettono le domande al presidente della Regione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, esprimendo il proprio motivato parere in ordine alla compatibilità dell'opera col piano generale di sviluppo della comunità.

Il progetto è costituito:

1) dalla corografia d'assieme con l'indicazione degli eventuali impianti di risalita in esercizio od in progetto e loro portata oraria, nonchè delle eventuali attrezzature ricettive, di ristoro e di parcheggio;

2) dalla riproduzione del tracciato in scala 1:5000;

3) dalla riproduzione del tracciato, su mappa catastale, firmata da un tecnico abilitato, completa dell'indicazione delle colture in atto nei terreni interessati e dell'elenco delle ditte proprietarie;

4) dal profilo altimetrico in scala 1:1000 con l'indicazione degli sterri, dei riporti ed altre opere di miglioria, nonchè delle distanze progressive e delle sezioni e relative pendenze trasversali della pista ogni 10 ml. di dislivello.

Nella relazione devono essere indicate la struttura geologica dei terreni interessati, le condizioni di innevamento, nonchè l'entità dei venti e la localizzazione delle valanghe.

Art. 5.
Benestare

Il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7, rilascia, con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, il benestare della Regione alla realizzazione dell'opera, fissandone i termini di ultimazione.

Col decreto di cui al comma precedente possono essere prescritte modifiche od integrazioni del progetto secondo i suggerimenti della comunità montana, del comune e della commissione consultiva di cui all'art. 7.

Il benestare del presidente della Regione costituisce, a tutti gli effetti, approvazione del progetto.

Il presidente della Regione, su motivato parere della comunità montana, con il decreto di cui al primo comma del presente articolo o con separato provvedimento, può dichiarare la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicate le disposizioni contenute e richiamate all'art. 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, e nella legge 18 aprile 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Sono in ogni caso prioritarie le iniziative promosse dagli enti pubblici.

Art. 6.
Sistemi di piste

I sistemi di piste per gli sports invernali, i relativi impianti di risalita e le attrezzature ricettive e di ristoro, in accordo con la programmazione regionale, sono previsti nei piani generali di sviluppo delle comunità montane e nei relativi piani territoriali di coordinamento, nonchè nei piani urbanistici comunali.

Art. 7.
Commissione consultiva

Per l'esame dei progetti delle piste da sci compresi nei piani di cui al precedente articolo, la commissione consultiva di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, territorialmente competente, è integrata dai seguenti membri:

a) da un funzionario esperto nel settore turistico, designato dalla giunta regionale;

b) da un rappresentante della FISI (Federazione italiana sports invernali), dalla stessa designato;

c) da un rappresentante dei maestri di sci, designato dall'Associazione scuole maestri di sci.

Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente articolo la commissione è altresì integrata dal direttore del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia o da un suo delegato.

Per gli effetti di cui all'art. 5 la commissione consultiva esprime entro trenta giorni dalla richiesta, il proprio parere in ordine:

a) ai requisiti tecnici, alla portata e alla segnaletica della pista;

b) alle condizioni di sicurezza di esercizio con particolare riguardo ai pericoli di caduta di valanghe;

c) all'aspetto idrogeologico;

d) alla categoria cui ascrivere la pista.

La commissione ha facoltà di proporre, sotto pena di decadenza, eventuali obblighi da prescrivere per l'apprestamento e la manutenzione della pista, soprattutto ai fini della difesa idrogeologica del territorio, del rispetto dell'ambiente naturale e del ripristino della copertura erbosa.

Art. 8.
Confluenza in piste esistenti

Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, dovrà assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti di cui all'art. 3 della presente legge, sopportando inoltre una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per la manutenzione dell'opera.

La relativa domanda, che dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dall'art. 4 e contenere gli impegni di cui al precedente comma, dovrà essere comunicata al titolare della pista riconosciuta, il quale potrà esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere.

Sulla determinazione delle opere necessarie e sulla suddivisione delle relative spese decide, con proprio decreto sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Con lo stesso provvedimento viene determinata l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione a carico di ciascun contitolare.

Art. 9.
Riconoscimento delle piste esistenti

Chi intende ottenere il riconoscimento di una pista già esistente dovrà presentare domanda al presidente della Regione, tramite la competente comunità montana, allegando la documentazione prevista all'art. 4.

La comunità montana inoltrerà la domanda al presidente della Regione dopo aver espresso il proprio parere nei modi e nei termini previsti al secondo comma dell'art. 4.

Art. 10.
Riconoscimento ed elenco ufficiale

Il riconoscimento e la classificazione delle piste sono effettuati con deliberazione della giunta regionale, previo accertamento da parte della commissione consultiva di cui all'art. 7 della sussistenza dei requisiti tecnici previsti all'art. 3, ed, in particolare, per le opere di nuova costruzione, della loro rispondenza al progetto approvato dal presidente della Regione.

Con la deliberazione di cui al primo comma è ordinata l'iscrizione della pista in un elenco ufficiale istituito e conservato presso il competente ufficio del genio civile regionale, cui spetta la vigilanza ed il controllo delle piste medesime.

Nell'elenco di cui sopra dovranno essere indicati i titolari del riconoscimento, le caratteristiche tecniche della pista ed i limiti di durata della concessione.

Su richiesta degli interessati, o d'ufficio, l'amministrazione regionale può disporre periodiche revisioni delle piste.

La giunta regionale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7, può altresì prescrivere le modifiche che si rendessero necessarie e disporre la cancellazione dall'elenco di quelle piste che abbiano cessato di presentare interesse pubblico in relazione alla loro destinazione turistico-sportiva.

Art. 11.
Conflitto di interesse

Nel caso di interferenze tra impianti di risalita e le piste, tali da non permettere la coesistenza, decide la giunta regionale stessa, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7.

Titolo III

MANUTENZIONE DELLE PISTE

Art. 12.
Assunzione della manutenzione

Ove la pista non presenti, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i necessari requisiti di percorribilità, il titolare della stessa dovrà provvedere ad apporre, sia sulla pista, sia alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi.

Il titolare della pista ha l'obbligo di curare che la stessa, durante il periodo di innevamento, sia munita della segnaletica e di mantenere le caratteristiche e i requisiti tecnici prescritti dalla presente legge.

In caso di ripetuta o prolungata negligenza, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa e sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7, dispone la revoca del riconoscimento.

Art. 13.
Norme esecutive

La giunta regionale è autorizzata ad emanare norme esecutive di attuazione della presente legge, giusta la facoltà concessale dall'art. 32, lettera *g*), dello statuto della regione Veneto, nonchè il regolamento tecnico per la segnaletica prevista all'art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 25 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **12.**

Adeguamento del finanziamento per gli interventi previsti dall'art. 1 e modifiche della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, concernente provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture civili e produttive in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 « Provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture civili e produttive in agricoltura », è autorizzata una ulteriore spesa di L. 2.000.000.000 da aggiungersi ai fondi stanziati dall'art. 8 della predetta legge.

I fabbricati costruiti, ampliati o riattati con il contributo regionale di cui alla presente legge sono vincolati alla destinazione rurale per i beneficiari per la durata di cinque anni.

Il mutamento della destinazione può essere autorizzato dalla giunta regionale ed è subordinato alla restituzione integrale dei contributi percepiti, aumentati degli interessi al tasso legale.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sulla spesa riconosciuta ammissibile, comunque non superiore a 20.000.000 di lire per ciascuna opera, il contributo può essere concesso nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per le opere da realizzare in territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle zone dichiarate depresse ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Il secondo comma dell'art. 6 della precitata legge regionale è così modificato:

« Le domande per i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono trasmesse dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura ai presidenti delle amministrazioni provinciali o ai presidenti delle comunità montane quando queste saranno operanti, per gli adempimenti previsti dalla presente legge ».

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzazione di L. 2.000.000.000 dal fondo globale iscritto al cap. 725 — partita « Rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 » — del bilancio 1974 e con l'iscrizione nell'apposito capitolo di spesa del bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 25 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **13**.

Contributi alle aziende concessionarie di autolinee per la corresponsione di un compenso forfettario mensile ai propri dipendenti con contratto ANAC.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale in attesa della determinazione in sede nazionale della disciplina definitiva del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle autolinee in concessione con contratto ANAC è autorizzata ad assegnare alle aziende concessionarie contributi per la corresponsione di un compenso forfettario mensile ai lavoratori dipendenti, come indicato dagli articoli seguenti per l'anno 1974 a partire dal 1° luglio e per l'anno 1975.

Art. 2.

Per ciascun dipendente l'importo da erogarsi non potrà essere superiore a L. 65.000 lorde mensili.

La giunta regionale corrisponderà alle aziende concessionarie gli importi relativi agli oneri sociali e riflessi.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a L. 1.700.000.000 per l'esercizio 1974 e a L. 3.000.000.000 per l'esercizio 1975 si provvede:

per l'esercizio 1974, mediante le maggiori entrate da iscriversi nel cap. 100 « interessi attivi sul fondo di cassa regionale » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1974;

per l'esercizio 1975 mediante l'utilizzazione per pari importo della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:

a) stato di previsione dell'entrata (variazioni in aumento) cap. 100 « interessi attivi su fondo di cassa regionale », lire 1.700.000.000;

b) stato di previsione della spesa (variazioni in aumento) cap. 487 « contributi alle aziende concessionarie di autolinee per la corresponsione di un compenso forfettario mensile ai propri dipendenti con contratto ANAC » (cap. di nuova istituzione), L. 1.700.000.000.

La spesa per l'esercizio 1975 sarà iscritta in apposito capitolo corrispondente al cap. 487 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 25 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **14**.

Interventi finanziari straordinari nel settore delle autolinee di interesse regionale per il 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione della legge

Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto di interesse regionale nella prospettiva di una radicale ristrutturazione dell'intero settore, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo per l'esercizio 1974 alle autolinee ordinarie per viaggiatori di interesse regionale, che siano risultate passive nel corso dello stesso anno.

Sono escluse da detto beneficio le autolinee esercitate a totale carico del committente e quelle che già usufruiscono di sovvenzioni della stessa natura da parte della Regione e dello Stato.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Beneficiari del contributo, di cui alla presente legge, sono i concessionari di autolinee di interesse regionale, siano essi enti pubblici o soggetti privati.

Fatte salve le sanzioni comunque già espressamente previste dalle leggi vigenti, sono escluse dal contributo le linee per le quali i concessionari:

a) non abbiano assicurato la normale regolarità;

b) non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale in vigore;

c) abbiano esposto, nelle loro domande o nella documentazione allegata, dati di fatto non rispondenti a verità;

d) abbiano sottratto al bilancio anziendale, mediante istituzione di aziende collaterali, entrate che incidono sui risultati di esercizio;

e) abbiano posto in essere atti di cessione in subappalto;

f) abbiano in qualsiasi modo imposto limitazioni nel numero degli abbonamenti da rilasciare a favore di studenti o lavoratori pendolari dipendenti.

Qualora all'atto dell'erogazione del contributo, risulti cessato l'esercizio delle linee interessate, per atto unilaterale del concessionario, il contributo stesso non può essere concesso, e se concesso, deve essere revocato; qualora invece la linea ammessa a contributo sia stata regolarmente trasferita ad altro esercente nel corso dell'esercizio 1974, il relativo contributo deve essere proporzionalmente suddiviso fra il cedente e il cessionario.

Art. 3.

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo di cui all'art. 1, risulta dalla somma:

a) di una contribuzione non superiore al 75 per cento delle entrate nette complessive provenienti all'azienda dalla vendita di abbonamenti per le linee ordinarie regionali;

b) di una contribuzione non superiore a L. 60 per autobus/km delle linee ordinarie regionali.

La contribuzione chilometrica, di cui alla lettera *b*) del precedente comma, può essere elevata fino a lire 90, quando concessionario delle linee ordinarie regionali sia un ente pubblico o un'azienda speciale, di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, o una società a prevalente partecipazione pubblica; oppure quando, essendo concessionario un soggetto privato, il personale dell'azienda addetto ai servizi non superi le 10 unità o comunque le percorrenze complessive della stessa azienda non superino 200.000 km annui nella Regione, a condizione però che si tratti di linee a scarso traffico di viaggiatori colleganti località altrimenti isolate; tale agevolazione è altresì concessa alle imprese esercenti, prevalentemente autolinee di montagna, in relazione alla percorrenza delle medesime.

Per ogni concessionario di linee ordinarie regionali, la determinazione concreta dell'aliquota, di cui alla lettera *a*) e dello ammontare del contributo chilometrico di cui alla lettera *b*) del primo comma, anche secondo le modalità fissate al secondo comma del presente articolo, è fatta tenendo presente:

1) i risultati dell'esercizio delle linee regionali entro i limiti di disavanzo, ritenuto ammissibile, di tutti i servizi di trasporto extraurbano, compresi quelli turistici e di noleggio;

2) l'ammontare dello stanziamento iscritto per la stessa destinazione nel bilancio regionale.

Art. 4.

Acconto sul contributo

A richiesta degli interessati, l'amministrazione regionale può concedere un acconto sul contributo per l'esercizio 1974, di cui alla presente legge.

Detto acconto non può essere superiore al 65 per cento dei contributi complessivamente assegnati per ciascun concessionario per l'esercizio 1973 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6.

Art. 5.

Procedura per l'erogazione del contributo

I termini di presentazione delle domande di contributo e la documentazione di corredo sono determinati con decreto del presidente della giunta regionale.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la concessione e l'ammontare del contributo, di cui alla presente legge, nonchè l'ammontare degli acconti ai sensi dell'art. 4.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta.

Art. 6.

Quantificazione ed imputazione della spesa

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 3.177 milioni per l'anno 1975, nel cui bilancio sarà iscritto apposito capitolo per il corrispondente importo.

Agli oneri relativi si fa fronte:

per lire 1.200 milioni mediante detrazione di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 530 — partita « Interventi straordinari nel settore delle autolinee di interesse regionale » — del bilancio di previsione della spesa 1974, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per lire 1.977 milioni mediante la maggiore entrata prevista per interessi attivi su fondo di cassa regionale per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 25 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 15.

Anticipazione, per conto dello Stato, del trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi con contratto ANAC relativo al periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad anticipare, per conto dell'amministrazione centrale alle aziende interessate e per ciascun agente addetto alle autolinee in concessione, il cui trattamento sia regolato dal contratto ANAC, le somme determinate secondo i seguenti criteri e per l'arco temporale che va dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1974:

a) un importo pari a L. 22.000 mensili;

b) la quota corrispondente alla 13ª e 14ª mensilità, pari a L. 66.000;

c) l'integrazione della 14ª mensilità mediante la corresponsione di mezza mensilità di stipendio per ciascun dipendente per il 1973 e di 1/4 dello stesso stipendio per il 1974;

d) l'importo degli oneri sociali relativi alle somme, indicate ai punti precedenti.

L'onere previsto al precedente comma è quantificato in lire 1.950 milioni.

Art. 2.

Per il pagamento delle somme, di cui al precedente articolo, la giunta regionale può deliberare altresì la corresponsione di acconti sull'importo finale spettante a ciascun agente.

L'erogazione del saldo finale avviene con decreto del presidente della giunta regionale, previ opportuni accertamenti dei competenti uffici circa la determinazione delle aziende e del numero dei dipendenti interessati.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'anticipazione, di cui all'art. 1, a carico del cap. 745 « Uscite per conto terzi » dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione, di cui al presidente comma, sarà introitato nel cap. 190 « Entrate per conto terzi » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1974.

Il recupero degli interessi sarà introitato al cap. 100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1974.

Il presidente della giunta regionale con suo decreto è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 25 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. **16**.

Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assume a proprio carico la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento nei territori classificati montani a' sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, nonchè nei territori sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici a' sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Le opere suddette in particolare riguardano:

a) il miglioramento del regime idraulico, i rinsaldamenti e le opere costruttive connesse per ridurre la portata solida;

b) i rimboschimenti dei terreni nudi e cespugliati, nonchè la ricostituzione boschiva, le opere di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e le opere di sistemazione idraulico-agraria e pascoliva delle pendici in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

c) la sistemazione delle dune litoranee, rivolta alla loro conservazione, nonchè la piantagione di alberi frangivento.

Art. 2.

I programmi di intervento relativi alle opere di cui al precedente art. 1 sono predisposti dalla giunta e approvati dal consiglio regionale.

I programmi sono formulati organicamente per unità idrografica, tenendo conto delle situazioni di maggiore dissesto idrogeologico, del completamento di opere già iniziate, dei programmi predisposti dallo Stato per le opere di sua competenza, e dei piani di sviluppo delle comunità montane.

Nella formulazione dei programmi sono tenute anche presenti le esigenze di garantire la continuità di occupazione della mano d'opera locale.

La giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi nei limiti di spesa e con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 3.

La Regione provvede alla progettazione e alla esecuzione delle opere direttamente o mediante concessione amministrativa.

Nei territori montani l'esecuzione delle opere, particolarmente quelle a carattere intensivo, avviene normalmente mediante concessione a favore degli interessati direttamente o indirettamente ai risultati utili della sistemazione.

In particolare hanno titolo alla concessione delle opere i consorzi dei proprietari dei terreni da sistemare, le comunità montane e gli altri enti pubblici.

La giunta regionale provvede alla concessione delle opere avuto riguardo all'organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e al suo specifico interesse alla realizzazione delle opere.

I lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.

Il presidente della giunta regionale, previo parere dei competenti organi tecnici, approva i progetti delle opere ed impegna la relativa spesa.

Il presidente della giunta regionale provvede alla erogazione dei fondi per quanto concerne la gestione dei lavori da eseguirsi in economia a cura degli ispettorati ripartimentali delle foreste della Regione.

Nel caso di lavori affidati in concessione, l'erogazione dei fondi per il finanziamento delle opere incluse nei programmi approvati viene disposta dalla giunta mediante la anticipazione rispettivamente nella misura del 45 per cento della spesa ammissibile dopo l'inizio dei lavori e del 45 per cento quando le opere eseguite ed accertate sono di importo non inferiore ai due terzi della anticipazione inziale. Il saldo del 10 per cento viene erogato sulla base delle risultanze del collaudo eseguito.

La giunta regionale nomina i collaudatori delle opere, da scegliersi preferibilmente tra il personale tecnico della Regione.

Art. 4.

La Regione, provvede alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento esistenti e di quelle previste dall'art. 1 della presente legge, per conservarne l'efficienza e per garantire una sufficiente sezione di deflusso degli alvei.

Gli interventi di manutenzione sono approvati sentite le comunità montane ed attuati dalla giunta regionale, con la procedura prevista al precedente art. 3.

Art. 5.

Le opere di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

Nell'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge si applica la normativa di cui al decreto del Ministro per il tesoro 25 novembre 1972, e successive modifiche e proroghe, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.

Art. 7.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante la istituzione nel relativo bilancio di apposito capitolo di spesa dal titolo « Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale », con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, in sostituzione del cap. 640 del bilancio 1974 di pari importo.

Per gli anni successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

Le somme stanziate e non utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi a norma del terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dall'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni.

Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante la istituzione nel relativo bilancio di apposito capitolo di spesa dal titolo « Interventi per la manutenzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale », con lo stanziamento di lire 400 milioni, in sostituzione del cap. 430 del bilancio 1974.

Alla maggiore spesa di lire 100 milioni rispetto allo stanziamento del cap. 430 del 1974 si provvede con l'incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli anni successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. **17.**

Adeguamento del finanziamento e modifiche della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, recante norme per l'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni in aggiunta ai fondi stanziati dalla legge stessa per l'anno 1974.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato per lire 350 milioni esclusivamente per l'assistenza a favore degli alunni degli istituti professionali di Stato.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è assegnato ai comuni nel cui territorio hanno sede principale gli istituti professionali di Stato, ed è ripartito fra i comuni stessi in proporzione diretta:

a) al numero degli alunni dei convitti e degli utenti delle mense presso gli istituti predetti, tenuto conto della differenziazione delle rette;

b) al numero degli alunni frequentanti gli istituti medesimi.

Anche quando vi siano sedi coordinate o sezioni staccate di istituti professionali di Stato situati in comuni diversi, i relativi fondi sono assegnati al comune in cui è ubicata la sede principale dell'ente stesso e sono comunque destinati alla globalità degli allievi degli istituti, sedi e sezioni.

Art. 3.

La ripartizione dei fondi di cui all'articolo precedente è effettuata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro lo stesso termine è effettuata la ripartizione del rimanente stanziamento di lire 650 milioni con i criteri previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, così come modificato dal successivo art. 4.

Art. 4.

Il primo comma, lettera *b*), dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, è così modificato:

« *b*) 25 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun comune, purchè il relativo ammontare non superi il 150 per cento del fondo assegnato in proporzione alla popolazione residente ».

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante detrazione della somma di lire 1.000 milioni dal fondo iscritto al cap. 531 — partita: « Provvidenze straordinarie a favore dell'assistenza scolastica » — del bilancio 1974 e con iscrizione di apposito capitolo nel bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. **18.**

Provvidenze a favore della pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura, in relazione alle competenze regionali, può essere concesso a cooperative di produzione, lavorazione e vendita di prodotti della pesca, ivi compresi i molluschi eduli, ad enti, associazioni e privati esercenti la pesca o l'acquicoltura, un concorso negli interessi su prestiti al tasso stabilito dalla normativa statale vigente in materia di prestiti agevolati in agricoltura, della durata massima di cinque anni, contratti con istituti o enti di credito autorizzati, per le finalità di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 290, integrata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 163, e per le finalità di cui alle seguenti lettere:

a) costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca;

b) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca;

c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti ittici;

d) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative di pescatori e loro consorzi;

e) impianto ed acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori;

f) acquisto di attrezzature per la ricerca scientifica nel settore delle produzioni ittiche.

Il contributo regionale di cui al precedente comma è pari alla differenza tra le rate di ammortamento, calcolate al tasso praticato dagli istituti ed enti di credito, e le rate medesime calcolate al tasso agevolato di cui al primo comma.

L'ammontare massimo dei prestiti per la concessione del contributo regionale, è di lire 15 milioni per i privati, enti ed associazioni, di lire 100 milioni per le cooperative di produzione, lavorazione e vendita di prodotti della pesca e della acquicoltura.

Per le iniziative comportanti una spesa non superiore ai 3 milioni di lire, possono essere concessi, in luogo del concorso sugli interessi, contributi in conto capitale, fino al 40 per cento della spesa ammissibile, comunque in misura non superiore a L. 1.200.000.

Per le iniziative di cui alla lettera *f*) del primo comma, possono essere concessi, in luogo del concorso sugli interessi, contributi in conto capitale, con le modalità e nella misura previste dal comma precedente.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei prestiti a tasso agevolato vanno dirette all'istituto o ente di credito prescelto e sono presentate al presidente della giunta regionale.

Le domande per la concessione di contributi in conto capitale vanno presentate al presidente della giunta regionale.

Le domande sono corredate:

a) dal preventivo di spesa delle ditte fornitrici, per l'acquisto di attrezzature o materiale;

b) dai progetti di massima e dal preventivo di spesa, per la costruzione di opere.

La giunta regionale emette nulla-osta all'erogazione del prestito e delibera la concessione del contributo in conto capitale, sentito un comitato tecnico composto dal componente della giunta regionale incaricato per l'agricoltura, caccia e pesca che lo presiede, da tre rappresentanti delle cooperative della pesca e da un esperto del settore, nominati dalla giunta regionale. Funge da segretario un funzionario della Regione.

I pareri sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nella concessione dei contributi è data preferenza alle cooperative di produzione, lavorazione e vendita di prodotti della pesca.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, allo scopo di promuovere il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo nel settore peschereccio, la giunta regionale è autorizzata a concedere a cooperative, a consorzi di cooperative e associazioni a carattere di mutualità e senza fini di speculazione e ad associazioni di produttori collegate con la Regione e con imprese a partecipazione statale contributi in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ammissibile.

I contributi in conto capitale saranno elevati fino ad un massimo del 50 per cento qualora cooperative, associazioni e consorzi di cui al comma precedente abbiano la effettiva disponibilità del prodotto dei soci.

Per la quota restante della spesa, la giunta regionale può concedere un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni, da contrarre con istituti di credito autorizzati.

Il concorso regionale negli interessi è pari alla differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso praticato dagli istituti ed enti di credito, e le rate medesime calcolate al tasso stabilito dalla normativa statale vigenti in materia di mutui agevolati in agricoltura.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative per il miglioramento tecnico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici, in collaborazione con enti pubblici ed imprese a partecipazione statale o private, cooperative e loro consorzi, sulla base di idonei programmi di attività.

Nell'ambito delle suddette iniziative un adeguato sostegno sara assicurato per la valorizzazione commerciale dei prodotti e per lo svolgimento di adeguate campagne pubblicitarie.

Art. 5.

Sulle richieste di contributo presentate ai sensi dell'art. 3 e sugli interventi di cui all'art. 4 è sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 6.

I rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito peschereccio agevolato con il concorso regionale sono regolati con apposita convenzione della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla liquidazione del concorso negli interessi previsto dalla presente legge, sulla base di rendiconti prodotti dallo istituto o ente finanziatore, muniti del visto sindacale.

Art. 7.

Per facilitare la stipulazione dei mutui concessi ai sensi della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 700 milioni, a cui si fa fronte:

1) per lire 325 milioni mediante utilizzazione per pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 725 - partita « Iniziative a favore della pesca » del bilancio 1974, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

2) per lire 375 milioni mediante utilizzazione per pari importo della quota spettante alla Regione dal fondo di cui allo art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Lo stanziamento di cui al comma precedente per l'anno 1975 è così determinato:

a) lire 50 milioni per il concorso negli interessi di cui all'art. 1;

b) lire 250 milioni per i contributi in conto capitale di cui all'art. 1;

c) lire 155 milioni per i contributi in conto capitale di cui all'art. 3;

d) lire 100 milioni per il concorso negli interessi di cui all'art. 3;

e) lire 140 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'art. 4;

f) lire 5 milioni per la prestazione di garanzia fidejussoria di cui all'art. 7.

Nel bilancio di spesa della Regione 1975 saranno iscritti appositi capitoli in corrispondenza degli interventi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del comma precedente per l'ammontare ivi previsto.

Art. 9.

Per gli anni successivi al 1975 lo stanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge è determinato in lire 375 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1978, in lire 155 milioni per l'esercizio 1979 e lire 100 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1996.

Di conseguenza gli stanziamenti ai capitoli di spesa corrispondenti agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 8, vengono determinati come segue:

per gli interventi di cui alla lettera *a*) lire 50 milioni per gli esercizi 1976, 1977, 1978 e 1979;

per gli interventi di cui alla lettera *b*) lire 100 milioni per gli esercizi 1976, 1977 e 1978;

per gli interventi di cui alla lettera *c*) lire 50 milioni per gli esercizi 1976, 1977 e 1978;

per gli interventi di cui alla lettera *d*) lire 100 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1996;

per gli interventi di cui alla lettera *e*) lire 70 milioni per gli esercizi 1976, 1977 e 1978;

per gli interventi di cui alla lettera *f*) lire 5 milioni per gli esercizi 1976, 1977 e 1978.

Le somme stanziate annualmente e non utilizzate durante l'esercizio di competenza, saranno utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. **19**.

Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione relativa al fondo speciale di cui all'art. 28 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, è incrementata di lire 600 milioni.

E' di conseguenza autorizzata la corresponsione di un contributo per le spese di costruzione o riattamento pari a lire 20 milioni per ciascun asilo-nido, da attribuire a favore degli asili-nido già utilmente inclusi nel piano annuale relativo al 1972, approvato dal consiglio regionale, a norma degli articoli 5 e 29 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, e per i quali è stato presentato, entro i termini stabiliti a norma dell'art. 6 della predetta legge regionale, il progetto esecutivo, per un totale di 30 asili-nido.

L'erogazione del contributo è disposta dal presidente della giunta regionale, in un'unica soluzione, contestualmente alla approvazione del progetto esecutivo a favore dei primi trenta asili-nido inclusi nella graduatoria relativa all'anno 1972.

Ove detto progetto sia già stato approvato, il presidente della giunta regionale provvede all'erogazione del contributo con proprio ulteriore decreto.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione della somma di lire 600 milioni stanziata al cap. 726: « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » — partita « Interventi straordinari per gli asili-nido » — del bilancio 1974 e con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. 20.

Intervento regionale per il finanziamento di impianti di fognatura nei comuni capoluoghi di provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'esecuzione di opere di fognatura e relativi impianti di depurazione nei comuni capoluoghi di provincia, la Regione stanzia la somma di lire 1.650 milioni ripartita come segue:

comune di Belluno	L. 130	milioni
comune di Padova	» 425	»
comune di Rovigo	» 140	»
comune di Treviso	» 240	»
comune di Venezia	» 50	»
comune di Verona	» 425	»
comune di Vicenza	» 240	»
Totale	L. 1.650	milioni

Art. 2.

Nei limiti delle somme come sopra ripartite la Regione concede contributi una volta tanto, fino al 70 per cento della spesa ammissibile, se il comune è provvisto di cespiti delegabili; sino al 100 per cento se ne è sprovvisto.

La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo comprende, oltre al costo delle opere, le indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree necessarie e l'onere per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3.

I progetti esecutivi dovranno essere presentati dagli enti beneficiari entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle opere e alla concessione del contributo regionale.

L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a fruire del contributo regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti.

La giunta regionale eserciterà la vigilanza sulle opere ammesse a contributo a mezzo degli uffici regionali del genio civile.

Art. 5.

E' data facoltà alla giunta di accreditare agli ingegneri dirigenti gli uffici regionali del genio civile per il pagamento ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono.

L'accreditamento può essere disposto in sede di approvazione di ciascuna opera, oppure con separato provvedimento, fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo totale del contributo concesso.

Effettuati i pagamenti delle rate di acconto relative ai lavori, alle eventuali somme per espropriazioni od acquisti delle aree, i capi degli uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti.

Art. 6.

Gli eventuali lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nonchè le relative eventuali maggiori spese nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con la utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribassi d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i maggiori e diversi lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera, possono essere eseguiti senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi né di formale approvazione superiore.

I lavori suppletivi o di variante di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni soprariportate, saranno approvati unitamente al certificato di collaudo e sulla base del parere espresso dal collaudatore medesimo.

Sono demandati esclusivamente all'ingegnere dirigente l'ufficio regionale del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

La nomina del collaudatore delle opere è di competenza della giunta regionale.

Art. 7.

I lavori eseguiti ai sensi della presente legge sono dichiarati urgenti ai fini dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, in materia di appalti di opere pubbliche.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 1.650 milioni, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo stanziato al cap. 726 — partita: « Finanziamenti per l'esecuzione di opere di fognatura in conto capitale (una tantum) » — del bilancio 1974 e con la iscrizione di apposito capitolo di spesa nel bilancio 1975, a' sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 9.

Le somme stanziate per gli interventi di cui alla presente legge non utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1975

TOMELLERI

(1219)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750680)